



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA I

## Registro Generale n. 120

ORDINANZA N. 2 DEL 26-04-2019

Prot. n. 6771

Albo n. 483

**Oggetto: DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITA'. Pratica edilizia n.: 052-2019. C.I.L.A. D.P.R. n. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis, L.R. 17 del 20-04-2015**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** la nota del 21-03-2019 protocollo n. 4733 con la quale si attestava la presentazione la presentazione della C.I.L.A. in data 20/03/2019 ed acquisita al protocollo del Comune con il numero 4678, per l'esecuzione degli interventi edilizi indicati nel seguente prospetto:

Intervento edilizio	Demolizione di fabbricato
Ubicazione immobile	Frazione San Giovanni
Estremi catastali	foglio n. 126 particella n. 480
Ditta	CAMILI CARLO
Tecnico incaricato	Geometra SPALAZZI ILARIO iscritto al n. 512 del Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno

**Rilevato che**, in relazione al disposto della L. 241 del 07-08-1990 art. 10-bis, con nota del 12-04-2019 protocollo n. 6239 sono stati comunicati i motivi ostativi all'esecuzione dei citati lavori mediante C.I.L.A.;

**Dato atto che** l'interessato, in data 23-04-2019 con protocollo n. 6657, ha presentato osservazioni non corredate da documentazione e che le stesse sono meritevoli di accoglimento, in considerazione di quanto accertato d'ufficio;

**Considerato che** l'intervento previsto NON rientra fra quelli per i quali, in relazione a quanto disposto dal D.P.R. 380 del 06-06-2001 art. 6-bis e dal D. Lgs. 222 del 25-11-2016, è ammessa presentazione di "Comunicazione di inizio lavori asseverata", per cui non è possibile ricorrere a detta procedura per i motivi di cui al seguente prospetto:

MOTIVO	DISCIPLINA NON OSSERVATA
Le opere da realizzare non sono eseguibili mediante C.I.L.A., occorrendo il rilascio del permesso di costruire.	Sulla base della casistica prevista dal D. Lgs. 222 del 25-11-2016, punto n. 19 della Tab. A Sez. II – Edilizia, l'intervento comunicato è da considerarsi trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio per cui soggetto al regime amministrativo dell'autorizzazione in quanto l'intervento edilizio non è riconducibile alle fattispecie delle definizioni di cui al DPR 380 del 06-06-2001 art. 3 co. 1 lett) a, b, c, d.

#### Visto:

- ♦ il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 art. 107, 109, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ♦ il D.P.R. 380 del 06-06-2001, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia";
- ♦ la L.R. Marche 17 del 20-04-2015, recante "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia";

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente:

**ORDINA**



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## AREA TECNICA I

Al Sig. CAMILLI CARLO, nato in Roma il 04-01-1946 c.f. n. CMLCRL46A04H501J, di **NON EFFETTUARE** l'intervento oggetto della "Comunicazione di inizio lavori asseverata" (C.I.L.A.) richiamata in premessa, e la rimozione di tutti gli effetti dannosi prodotti in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

### DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge:

- ♦ alla ditta CAMILLI CARLO residente in Via Pompeo Licinio n. 100 Roma cap 00178;
- ♦ al direttore dei lavori e/o progettista incaricato a mezzo P.E.C.;
- ♦ al Comando di Polizia Municipale, affinché lo stesso provveda a verificare l'ottemperanza alla presente ordinanza;

### COMUNICA

- ♦ che la ditta in indirizzo ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento nonché di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
- ♦ che ai sensi della L. 241 del 07-08-1990 artt. 7 ed 8, per la segnalazione di cui in oggetto, che:
  - l'amministrazione competente è il Comune di Acquasanta Terme (AP);
  - il responsabile del procedimento istruttorio è il geom. Scarpini Patrizio;
  - il responsabile del Servizio è l'Arch. Lo Parco Stefano;
  - l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio Edilizia, aperto al pubblico nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, martedì - giovedì dalle ore 08.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00;

*Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che, avverso il presente provvedimento di diniego all'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'interessato in indirizzo è ammesso presentare:*

**Ricorso amministrativo**, nel rispetto dei termini (decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento) e delle modalità prescritte dal "Codice del processo amministrativo" contenuto nell'Allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., da presentare esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. – Sede di Ancona.

**N.B.:** i termini e le modalità per proporre ricorso in merito al presente provvedimento sono differenziati a seconda venga promossa "Azione di annullamento" per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., secondo il quale il termine entro cui proporre ricorso, a pena di decadenza, è pari a n. **60** (sessanta) giorni, ovvero a seconda venga promossa "Azione di condanna" la quale potrà essere avanzata sia autonomamente e sia contestuale con altra azione in quanto il presente provvedimento è inerente alla materia urbanistica ed edilizia e, quindi, trattandosi di materia devoluta dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., il termine entro cui proporre tale azione di condanna, a pena di decadenza (si veda l'art. 30 dell'Allegato 1 allo stesso D.Lgs. n. 104/2010), varia a seconda delle diverse ipotesi ivi indicate: il termine minimo – si veda l'art. 30, comma 3 - è fissato in n. **120** (centoventi) giorni decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Si rimanda, comunque, a quanto previsto nel Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

### OVVERO, IN ALTERNATIVA:

**Ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica, entro il termine di n. **120** (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento, per i soli motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24.12.1971, n. 1199.



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA I

Il Responsabile del Servizio - Area Tecnica

I-II

Arch. Stefano Lo Parco

---

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
26-04-2019 al 11-05-2019

Lì 26-04-2019

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

AGENTE P.L.

*(Fabio Bosica)*